



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 95 del 26/10/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO

IL SINDACO

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. i33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla GU n.265 del 25-10-2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante "*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

RITENUTO necessario arginare la mobilità delle persone che vagabondano per le strade del territorio comunale in stato di alterazione psico-fisica, spesso in gruppo, e che si rendono responsabili di condotte che amplificano i rischi per la salute e per la sicurezza dei cittadini;

RITENUTO, altresì, imprescindibile adottare misure ancora più incisive che permettano di prevenire gli assembramenti nelle ore serali e notturne;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

ORDINA

a) Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 24 ottobre 2020, ad integrazione e parziale modificazione delle prescrizioni di cui alle ordinanze n.91 del 14 ottobre 2020 e n. 93 del 18 ottobre 2020 la cui scadenza per quanto non contrasta con il presente provvedimento è differita al 24 novembre 2020, si dispone:

Le attività dei servizi di ristorazione e mescita, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e, inoltre, la somministrazione di alimenti e bevande in qualsivoglia altra attività, sono consentite dalle ore 05,00 alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione di alimenti e bevande sul posto o in qualsivoglia luogo pubblico o privato aperto ad uso pubblico;

Tutti i suddetti locali devono restare chiusi dalle ore 18,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.

I gestori dei distributori self-service automatici di bevande hanno l'obbligo di bloccare la vendita dalle 24,00 alle 05,00;

Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito;

Allo scopo di prevenire il rischio di assembramenti da parte di coloro che affluiranno al cimitero cittadino durante le festività correlate alla commemorazione dei defunti, si dispone il contingentamento degli accessi all'interno dell'area cimiteriale dal 26 ottobre al 2 novembre 2020; la polizia locale assicurerà la chiusura delle vie di accesso al cimitero, sia pedonali che veicolari, ogniqualvolta dovessero crearsi criticità per una presenza di persone incompatibile con la prescrizione che impone il divieto di assembramento e l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;

Tutti coloro che accederanno al cimitero dovranno indossare obbligatoriamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone affette da disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina);

I titolari dei chioschi che commercializzano piante e fiori all'interno dell'area parcheggi e nel perimetro del cimitero dovranno assicurare, costantemente, il distanziamento di almeno un metro tra i clienti che attendono in fila davanti alle attività e il divieto di assembramento tra gli stessi; i gestori di queste attività rispondono solidalmente con i trasgressori per il mancato rispetto delle suddette prescrizioni;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 24 novembre 2020, così come le ordinanze nn. 91/2020 e 93/2020; per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione il disposto di cui al DPCM 24 ottobre 2020;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it;
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;
- Gruppo ALTAIR- SCS s.r.l. c/o Cimitero di Sassari scsrlpec@legalmail.it

Sassari, 26 ottobre 2020

II SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus

